

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione Del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infraelencato progetto di Legge sia presentato al Parlamento Nazionale dallo stesso nostro Ministro che è incaricato di esporne i motivi e sostenere la discussione.

Art. 1.
Il Governo Del Re è autorizzato a chiamare sulla Classe di leva dell'anno 1853. un Contingente di 12/m uomini.

Art. 2.
Sono applicati alla presente leva;
a) gli articoli 4. 5. 6. 7. Della legge 19. maggio 1851, e gli articoli 2. 3. 4. della legge 4. Luglio 1852.
b) gli articoli 9. 10. 54. 69. 70. 71. 138; e le Sezioni II e IV del Capo III Titolo II, Della legge sul Arruolamento dell' Esercito

Art. 3.
Sono finalmente poste sin d'ora in vigore le disposizioni dei Titoli III e IV, non che gli articoli 184. 185. 186. e 187 della legge ora detta.

Art. 4.^o

È derogato al R.^o Editto ed al Regolamento Generale per le lire del 16. D. 1834
in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è
incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dat. a

li Marzo 1854.

[Signature]

[Signature]

17. 74.
proje 2. 1. 77.
giuniora del Re della Camera
nella Camera del 20 Mayo 1834

Signori

Lerna sulla legge dell'anno 1833.

Abbiamo l'onore di presentare alla Camera, conformemente agli ordini del Re, un progetto di legge per la lera sulla Classe dell'anno 1833.

Il Contingente di questa lera fuita, come quello della lera precedente in 12/10 uomini da ripartirsi in due Categorie e coordinato coi principj stabiliti nella legge organica sul reclutamento statale votata dalla Camera, ~~stipulata~~ ~~in~~ ~~questo~~ ~~modo~~ ~~l'anno~~ ~~di~~ ~~sottoporre~~ ~~alla~~ ~~Commissione~~ ~~del~~ ~~Re~~. Non occorre pertanto che ci facciamo a ripetere le ragioni, e i motivi che furono a questo proposito ampiamente esposti nella nostra Sessione legislativa dalla Commissione della Camera nella sua relazione sul progetto di legge organica, ed in occasione altresì della legge 15. Giugno 1833. per la lera sulla Classe 1832.

Alla presente lera non servirà per l'anno applicata la mentovata legge organica, il cui art. 188. prescrive appunto che debba attuarsi soltanto dopo emanato il

discarico finale della leva del 1833.
La qual disposizione, siccome a suo tempo
fu esposto alla Camera, era necessaria a
lasciare al Governo agio di preparare il
regolamento dalla legge stessa prescritto
per la sua esecuzione e specialmente nelle
parti che riguardano in primo luogo
l'organismo delle operazioni di leva
radicalmente inmutato dal Capo I del
Titolo II della legge, e in secondo luogo
le riforme, le esenzioni e le dispense e
le surrogazioni, materie tutte che giustor
la legge esistente sono assai compiutamente
regolate dal Regolamento Generale, ed a
molte successive disposizioni, ma che
giusta i principj della nuova legge
vogliono essere regolate con nuove norme
accuratamente ordinate ad assicurarne
la giusta e perfetta esecuzione.

Continuera pertanto ancora in quest'
anno ad osservarsi l'Editto ed il Regolam^{to}.
Gen^{le} del 1837. nonché le successive
disposizioni che vi si riferiscono. Però
egli è pur vero che si osservino attenti
in quest'anno quelle essenziali e piu
urgenti modificazioni ai detti Editto e
Regolamento che si adottarono nelle leggi
19. maggio 1831, 4. Luglio 1832, e

18. Giugno 1873. Ma considerando che le disposizioni di queste leggi furono appunto per la massima parte conservate nella legge organica anzi ampliate e perfezionate, abbiamo rarisato opportuno si mettesse in queste parti in vigore immediatamente essa legge, anziché ripetere le monche disposizioni delle leggi anteriori, tanto più che quella parte di regolamento che vi si riferisce è appunto già preparata nelle Istruzioni che per l'esecuzione delle disposizioni stess emanarono gli anni addietro dall'amministrazione della Guerra.

Mentre dunque si mantengono esplicitamente in vigore all'articolo 2. del progetto / Lettera a / gli art. 5. e 6. della legge 19. maggio 1851 che nella legge organica sono surrogati da disposizioni non per anno attuabili, gli articoli 4. e 7. di quella legge medesima e gli articoli 2. 3. e 4. della legge 4. Luglio 1872, i cui articoli corrispondenti nella legge organica (34, 78, 81, 122) non si potrebbero comodamente surrogare a quei primi nella loro integrità, si sono invece agli articoli 2. 3. e 4. della legge summentovata

19. maggio 1851. ed agli articoli 1. 2.
3. Della legge 15. giugno 1853, sostituisce
gli art. 9. 10. 54. 69. 70. 71. Della
stessa legge organica siccome quelli che
riproducono le stesse disposizioni, ma
in alcune parti migliorati e ridotti
a maggior compimento.

Alle altre disposizioni poi Della
legge 15. Giugno 1853, che si riferiscono
alla liberazione, il progetto non si
limita a sostituire le corrispondenti
disposizioni degli articoli 115. 122. 123
Di essa legge organica, ma mette in
vigore l'intera sezione 2^a del Capo III
del Titolo II, come che le disposizioni
accessorie che ivi si contengono non solo possano
anch'esse attuarsi fin d'ora senza incomodo
aluno, ma rendano altresì più perfetta
e compiuta l'esecuzione delle disposizioni
principali.

Similmente parve opportuno attuare
sin d'ora la disposizione dell'art. 138
intesa a porgere di un maggior numero
per surrogati ordinari, e la sezione 4.
del mentovato Capo III Titolo II. Che
ammettendo le surrogazioni per cambio
di categoria somministra fin d'ora una
nuova agevolezza agli uomini di letta

per surrogare.

L'Articolo 8. della legge 19. mag.
1851. fa cui si riferiscono anche le leggi
di loro del 1852 e del 1853. primari:
= dare alla legge organica allora futura,
la determinazione della forma cui
andrebbero soggetti gli uomini di loro.

Poiché è ora imminente il compimento
di quest'ultima legge, è orroio che essa
si applichi anche in questa parte (cioè
nel Titolo IV.) alla loro attuale.

Pare anzi conveniente sollecitare
altresi l'immediata applicazione
nella parte concernente gli arruolamenti
volontarii (Tit III.) siccome quelli che
restano finora da disposizioni diverse, talune
incorporee, o velle, ed emanate in gran
parte per via soltanto di ordini ministeri-
= riali, prave ormai di sottoporre alle
norme della legge, ne richiedono
del resto, pel momento almeno, ampj
sviluppi regolamentari. D'altra parte
sino dal 1851. ebbe cura il Governo di
sottoporre per quanto possibile tali arri-
= tamenti alle norme della futura legge orga-
= nica, e non sarebbe superfluo orroio diffinire
l'integrale applicazione.

Finalmente le disposizioni transitorie

degli articoli 184. 185. 186. 187. che
mirano principalmente ad accelerare
l'organamento definitivo dell'Esercito,
a norma della legge stessa, si devono
perciò appunto intendere attuabili sin
d'ora. Ma perchè la letterale significazione
dell'art. 188. sembra comprendere
anch'esse nella dilazione ivi prescritta
non è forse superfluo rinnovare ogni
dubbio o difficoltà con esplicita dichiarazione.

Per queste considerazioni l'art. 3.º del
progetto prescrive anche l'immediata
attuazione dei titoli III e IV della
legge organica e delle mentovate transi-
torie disposizioni.

Messa così in vigore colla legge
che si propone, gran parte della legge
organica suddetta più non rimarrà
ad iniziare nella sera ventura che
l'esecuzione del titolo I, dei due primi
Capitoli e di parte del Capo III del tit. II,
e del titolo V; la qual graduata
attuazione non dubitiamo che debba
rinsuire nel presente caso anche più
agevole, e perciò più regolare e perfetta.

Relati

SESSIONE 1853-54

N.° 74-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MOFFA DI LISIO, PIACENZA, BURAGGI, CADORNA RAFFAELE, RICETTA,
SAULI, SONNAZ

*sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra
nella tornata del 20 marzo 1854*

Leva militare sulla Classe dell'anno 1833

TORNATA DEL 29 MARZO 1854

SIGNORI,

Il progetto di legge che il Ministro della Guerra proponeva alla Camera nella tornata del 20 marzo relativo all'arruolamento di 12,000 uomini sul contingente dell'anno 1833, è con bastante chiarezza dichiarato dalla prolusione che lo precede; sarebbe quindi inutile lo estendersi a maggiormente giustificarlo con nuovi argomenti, fra i quali il principale si è quello della necessità di provvedere prontamente a completare le file dell'Esercito nostro.

Esaminandolo però attentamente, la vostra Commissione, o Signori, non potè a meno di non riconoscervi un gran passo di progredimento per la migliore costituzione dell'armata; sia perchè col contingente di questa leva che è stabilito conforme a quello della leva antecedente, si supplisce opportunamente ai suoi bisogni,

(74-A)

sia perchè con un proporzionato riparto del contingente medesimo si va mano mano creando una bene ordinata riserva, sia infine perchè mediante l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1851 e degli altri 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 1852, si provvede giustamente alla esenzione del servizio di terra a favore dei marinai e degli iscritti marittimi, si fissano le norme da seguirsi nei Consigli di leva, e si deliniscono positivamente le condizioni alle quali devono soddisfare i surrogati ordinari.

Nè questi miglioramenti sono i soli dei quali va informata la legge; ma mediante le prescrizioni fatte all'alinea *b* dell'articolo 2, e coll'articolo 3, si fissano norme sicure alle operazioni del reclutamento, si dichiarano le competenze relative alla liberazione dal militare servizio ed il modo legale di conseguirle, infine si stabiliscono le disposizioni opportune a poter conseguire la surrogazione per iscambio di categoria; le quali cose, sebbene sostanzialissime, o non erano state sufficientemente definite dalle antiche leggi e regolamenti, od erano anche state neglette abbandonandole all'arbitrio, per cui gravi e continue lagnanze si elevavano contro al potere.

La nuova legge al contrario amovendo questo disordine, sebbene da un lato forzatamente colpisca il cittadino, coll'imporgli quel tributo di sangue che oramai è sacro dovere a chiunque ami la Patria, lo protegge dall'altro provvedendo acchè la vecchiezza non rimanga mai abbandonata, il bisogno non sia dimenticato, nè mai vada arrestato od incagliato il lavoro e l'industria.

Aggiungasi che coll'adottare le disposizioni transitorie della legge sul reclutamento che sarà in breve pubblicata, e coll'ammettere particolarmente l'art. 187 delle medesime, si vengono ad impedire abusi grandissimi e si fa giusta parte al privilegio d'esenzione di cui hanno sinora goduto i religiosi a detrimento di molte e molte sventurate famiglie.

Insomma, o Signori, la legge presente è l'anello legale, che senza alcun turbamento giova a collegare l'antico sistema di reclutamento col nuovo; migliora la fondamentale costituzione dell'Esercito e ci predispone a potere agevolmente applicare la totalità della legge che ora son pochi giorni, fu sancita dal Parlamento.

Persuasa quindi da queste ragioni la Commissione vostra, nel

mentre crede opportuno di proporvi l'adozione della legge tal quale viene proposta dal Ministero, non può tralasciare di sottomettervi l'importanza di sollecitare questo vostro favorevole voto, onde profittare della buona stagione per provvedere alle operazioni del richiesto reclutamento, le quali principalmente in Sardegna riescirebbero assai pericolose e difficili quando si lasciasse inoltrare l'estate che in quelle regioni è stagione d'intemperie.

(74-A)

Il dispositivo pertanto della legge che la Commissione ha l'onore di presentarvi è del tenore seguente:

(74-a)

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

Il Governo del Re è autorizzato a chiamare sulla classe di leva dell'anno 1853 un contingente di 12/m. uomini.

~~Art. 2.~~

Sono applicati alla presente leva:

a) Gli articoli 4, 5, 6, 7 della legge 19 maggio 1851, e gli articoli 2, 3 4 della legge 4 luglio 1852;

b) Gli articoli 9, 10, 54, 69, 70, 71, 138; e le sezioni II e IV del capo III, titolo II, della legge sul reclutamento dell'Esercito.

~~Art. 3.~~

Sono finalmente poste sin d'ora in vigore le disposizioni dei titoli III e IV, non che gli articoli 184, 185, 186 e 187 della legge ora detta.

~~Art. 4.~~

È derogato al R. Editto ed al regolamento generale per le leve del 16 dicembre 1857 in tutto ciò che è contrario alla presente legge.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella seduta del 30. Marzo 1854.
Villati*

~~SAULI DAMIANO Relatore~~